

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2440

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FORLANI)

E DAL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(COMPAGNA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(ANDREATTA)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(LA MALFA)

Conversione in legge del decreto-legge 7 marzo 1981, n. 57,
per l'intervento straordinario a favore della pesca marittima

Presentato il 12 marzo 1981

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'unito decreto-legge, del quale si chiede la conversione, dispone la proroga, limitata al primo semestre 1981, della legge 29 febbraio 1980, n. 57 (scaduta il 31 dicembre scorso) che prevedeva misure di sostegno in favore della pesca marittima.

Il provvedimento di proroga si rende necessario per riequilibrare il rapporto tra costi e ricavi delle imprese di pesca, alteratosi ulteriormente per il forte aumento del prezzo del carburante, e quindi per far fronte alle obiettive difficoltà in cui si dibatte il settore della pesca marittima. Ciò in attesa dell'emanazione del provvedimento organico, attualmente all'esame del Parlamento, per la raziona-

lizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, con il quale si intende realizzare un programma completo di interventi, che ha come obiettivo principale la gestione razionale delle risorse biologiche del mare.

Pertanto, la proroga della legge 29 febbraio 1980, n. 57, va intesa come provvedimento transitorio e indispensabile per aiutare le imprese di pesca a superare la eccezionale congiuntura sfavorevole, in attesa, come si è detto, dell'approvazione e dell'attuazione delle misure strutturali nazionali e comunitarie di cui il settore della pesca ha urgente necessità.

Si sottolinea che il decreto-legge in esame estende il contributo straordinario anche alle navi adibite alla pesca ocea-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nica; settore che, come è noto, attraversa una crisi molto grave sia per la riduzione progressiva delle zone di pesca utili, sia per l'incidenza notevole (oltre il 40 per cento) del prezzo del carburante sui costi di gestione.

Si rileva inoltre che la prevista sospensione della pesca mediterranea per otto giorni al mese ha assicurato, già nello

scorso anno, un risparmio di combustibile e nel contempo un riposo biologico a tutela di mantenimento degli *stocks* ittici.

L'onere a carico del bilancio dello Stato è valutato per l'anno 1981 in lire 21 miliardi, tenuto conto dell'aumento del prezzo del gasolio e dell'inserimento delle navi da pesca oceanica tra quelle ammesse al contributo.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

È convertito in legge il decreto-legge 7 marzo 1981, n. 57, recante intervento straordinario a favore della pesca marittima.

Decreto-legge 7 marzo 1981, n. 57, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 12 marzo 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per un intervento straordinario a favore della pesca marittima, in attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino del settore, considerato anche che con il 31 dicembre 1980 sono scadute le misure di sostegno di cui alla legge 29 febbraio 1980, n. 57;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri in data 27 febbraio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto:

ARTICOLO 1.

In attesa dell'emanazione di provvedimenti organici per la razionalizzazione e il riordino della pesca marittima, il Ministro della marina mercantile è autorizzato alla concessione del contributo di cui all'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 57, anche per il primo semestre dell'esercizio finanziario 1981, con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Il contributo di cui al precedente comma è esteso anche alle navi adibite alla pesca professionale marittima oltre gli Stretti.

L'erogazione del contributo, che avrà carattere di degressività, avverrà con scadenza trimestrale.

ARTICOLO 2.

Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 57.

ARTICOLO 3.

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1981, valutato in lire 21 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1981.

PERTINI

FORLANI — COMPAGNA — ANDREAT-
TA — LA MALFA.

Visto, il Guardasigilli SARTI.